



Comune di Aprilia

(PROVINCIA DI LATINA)

ACCONTO

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
Vista la Legge n. 178/2020;
Visto il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021;
Visto il Regolamento IMU (Imposta Municipale Unica), di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 18 dell'11.12.2025;

INFORMA CHE

ENTRO IL 16 GIUGNO 2026

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'IMU - Imposta Municipale Propria dovuta per l'anno corrente 2026.

SOGGETTI PASSIVI: Sono tenuti al pagamento dell'IMU tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

In tema di **abitazione principale** la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato fondate le questioni che aveva sollevato davanti a sé (ordinanza n. 50/2022). Viene superato il concetto di "nucleo familiare" e l'esenzione per abitazione principale spetta sull'immobile nel quale sono contemporaneamente presenti i due requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario.

Coniugi residenti in comuni diversi: L'art. 5-decies del DL. 146/2021 ha previsto che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale.

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

- **fabbricati di interesse storico o artistico** [art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019]. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.
- **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** [art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019]. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
- **abitazioni concesse in comodato** [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l'immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- **abitazioni locate a canone concordato** [art. 1, comma 760 della legge n. 160 del 2019]. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75%.
- **pensionati esteri** [art. 1, comma 48 della legge n. 178 del 2020]. La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia è pari al 50% (solo per il 2022 la riduzione era stata portata al 62,5% ai sensi dell'art. 1, comma 743 della legge 234/2021). L'attestazione del possesso dei requisiti richiesti va effettuata tramite presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, inserendo l'indicazione nelle annotazioni e allegando copia della documentazione attestante il possesso di tali requisiti.

PRINCIPALI ESENZIONI

- **I terreni agricoli se:**
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- **immobili merce** [art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020]. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;
- **immobili occupati abusivamente** [art. 1, commi 81 e 82 della L. 197/2022 - legge di Bilancio 2023]. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ai fini dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- **immobili utilizzati dagli ENC** [art. 1, commi 853-856 della L. 199/2025] La Legge di bilancio 2026 tipizza le condizioni di non commercialità per attività sanitarie/assistenziali/didattiche ai fini dell'esenzione IMU ex art. 1, comma 759, lett. g), L. 160/2019

ALIQUOTE 2026-CALCOLO DELL'IMPOSTA-RATE DI VERSAMENTO

Con la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio n. 41 del 30.12.2025 sono state

CONFERMATE

Anche per l'ANNO 2026 le aliquote in vigore per l'anno precedente.

L'IMU deve essere versata in due rate.

La **prima rata** deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

La **seconda rata** ("a saldo") deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote vigenti per l'anno di competenza (in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre della eventuale delibera del Comune sul sito www.finanze.gov.it, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l'anno precedente), detratto il versamento effettuato come prima rata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno di ciascun anno.

Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine di versamento è da intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

CALCOLO DELL'IMPOSTA: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D il tributo deve invece calcolarsi come segue:

- **Quota statale:** applicando l'aliquota dello 0,76%
- **Quota comunale:** applicando l'aliquota dello 0,30%

PAGAMENTO: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è A341.**

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

Codici tributo (Rif. Risoluzioni Ag. Entrate 35/E del 2012 33/E 2013 e 29 del 29 maggio 2020)

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Fabbricati rurali strumentaliNON categ. "D"	3913	=====
Fabbricati rurali strumentali categ. "D"	=====	3925
Terreni	3914	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Immobili produttivi categ. "D"	3930	3925
Altri fabbricati	3918	=====
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	3939	

Si ricorda che il modello F24 può essere compilato direttamente dal contribuente, attraverso la piattaforma web disponibile sul sito del Comune, mediante il calcolatore fruibile nella pagina "Tributi, Finanze e contravvenzioni" e raggiungibile al seguente link: <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=A341>

Per maggiori informazioni:

Comune di Aprilia - Ufficio Tributi - Piazza dei Bersaglieri n. 32, 04011 Aprilia (LT). E-mail: imu@comune.aprilia.it PEC: tributi@pec.comune.aprilia.it Tel. 06.92018808 - sito internet: www.comune.aprilia.it

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI DOTT.SSA SIMONA MACRI

IL DIRIGENTE SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI DOTT. COSIMO MAZZONE

Dalla Residenza Municipale, Aprilia li 25 maggio 2026